



COMUNE DI QUILIANO

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSOCIAZIONISMO LOCALE***



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 dell' 11/02/2015

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1) – Principi

TITOLO II – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art.2) Albo Comunale delle Associazioni

Art.3) Requisiti per l'iscrizione

Art.4) Modalità di iscrizione

Art.5) Cancellazione dall'Albo

Art.6) Revisione

TITOLO III – CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Art.7) Obiettivi

Art.8) Funzioni della Consulta

Art.9) Composizione della Consulta

Art.10) Organi della Consulta

Art.11) Composizione e funzionamento dell'Assemblea

Art.12) Funzioni del Presidente

Art.13) Invitati esterni

Art.14) Norme transitorie e finali

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1) Principi

Il Comune di Quiliano riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e intende valorizzarne la funzione coerentemente con il principio sancito dalla Costituzione della sussidiarietà, così come previsto dall'art.30 dello Statuto Comunale.

Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile vuole favorire la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate.

Considera la presenza delle Associazioni ed il loro radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale capace di rappresentare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell'ambiente di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

TITOLO II

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Premessa:

Con delibera del Consiglio Comunale n.91 del 29/11/1996, è stato istituito l'Albo Comunale delle Associazioni del Volontariato e approvato il relativo Regolamento che viene sostituito dal presente.

Art.2) Albo Comunale delle Associazioni

L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni, consente ai soggetti iscritti di usufruire delle facilitazioni previste appositamente dai Regolamenti Comunali, (contributi, spazi ecc.), di stipulare, nei limiti previsti dalla legge, convenzioni con il Comune per la realizzazione di attività nel loro ambito di intervento.

Art.3) Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale, le Associazioni con sede legale od operativa nel territorio comunale che svolgono attività nelle seguenti aree di promozione sociale:

- Attuazione dei principi della pace, del pluralismo culturale e della solidarietà tra i popoli;
- Sviluppo della persona, favorendo in modo particolare l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura e alla formazione;
- Sostegno alla famiglia e alle responsabilità genitoriali, tutela e promozione dei diritti dei minori;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale e delle tradizioni locali;
- Diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizioni fisica e psichica e delle relazioni sociali;
- Promozione turistica di interesse locale e sviluppo del turismo sociale;

Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali, debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione stessa.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

- Sede (o sezione staccata) nel territorio del Comune di Quiliano;
- Svolgano la propria attività nel territorio comunale con continuità;
- Non abbiano finalità di lucro;
- Non siano partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria non finalizzate in modo esclusivo alla tutela degli interessi dei propri associati;
- Siano caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative.

Art. 4) Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, deve essere firmata dal Legale Rappresentante o dal Responsabile locale. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;

Ogni variazione in merito ai requisiti o ai documenti allegati alla domanda devono essere comunicati al Comune entro 30 giorni dalla data del verbale redatto dall'associazione stessa.

Art.5) Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo Comunale può avvenire per :

- Richiesta della stessa associazione;
- Perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- Gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle eventuali forme di sostegno.

Art.6) Revisione

L'Albo Comunale delle Associazioni è soggetto a verifica periodica.

Ogni due anni, il Comune invierà alle Associazioni registrate una scheda da compilare al fine di verificare la permanenza dei requisiti.

In caso di mancata risposta o di perdita dei requisiti si provvederà alla cancellazione dell'Associazione dall'Albo dopo averne dato comunicazione alla stessa.

TITOLO III

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Art.7) Obiettivi

Premessa:

Nel Comune di Quiliano è stata istituita con delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 29/11/1996 la Consulta delle Associazioni del Volontariato, e approvato il relativo regolamento che viene sostituito dal presente.

1. Fanno parte della Consulta tutte le Associazioni impegnate in attività culturali, ambientali, ricreative e di solidarietà sociale, secondo quanto previsto dall'art.30 dello Statuto Comunale, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative;
2. La Consulta si riunisce presso la Sala Polivalente del Comune di Quiliano e si avvale per il servizio di segreteria dei mezzi e del personale messi a disposizione dal Comune al fine di garantire l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue attività;
3. La Consulta delle Associazioni e del Volontariato costituisce un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale sulle tematiche del volontariato con particolare riferimento all'associazionismo operante sul territorio del Comune e si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace.

Pertanto si propone di:

- Promuovere e sostenere il volontariato favorendo lo sviluppo di relazioni continuative tra le istituzioni pubbliche e le varie organizzazioni.
- Favorire la progettazione, l'avvio, la realizzazione ed il rafforzamento delle attività di volontariato.
- Promuovere indagini, studi, ricerche sulle tematiche del volontariato.

Art.8) Funzioni della consulta

La Consulta delle Associazioni e del Volontariato esercita funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione Comunale per gli ambiti e le materie attinenti all'operato delle associazioni che la compongono, promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che superino la frammentazione di competenze e logiche settoriali;

Viene consultata ed informata in merito all'utilizzo delle risorse di Bilancio che afferiscono alle attività svolte dalle Associazioni della Consulta stessa.

La Consulta svolge altresì le seguenti funzioni:

1. scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche ai fini di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali;
2. attività di studio e di ricerca in accordo con il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Savona;
3. coordinamento ed armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni;
4. promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle associazioni presenti sul territorio.

Art. 9) Composizione della consulta

La Consulta delle Associazioni e del Volontariato è costituita dalle associazioni iscritte all'Albo Comunale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con aggiornamento annuale. Tutte le associazioni iscritte all'Albo fanno parte di diritto della Consulta, salvo esplicita rinuncia scritta.

Entro il 31 gennaio l'aggiornamento dei dati, l'elenco delle Associazioni, nonché le iniziative proposte nel corso dell'anno verranno pubblicati sulla pagina del sito istituzionale del Comune di Quiliano dedicata alle Associazioni della Consulta.

Ogni associazione aderente alla Consulta, nomina a rappresentarla un proprio membro effettivo ed uno supplente, che interviene in caso di impedimento del primo. L'Associazione ha facoltà, previa comunicazione scritta al Comune di Quiliano, di sostituire in qualsiasi momento, i propri rappresentanti.

Art.10) Organi della consulta

Gli organi della Consulta sono:

- l'Assemblea
- il Presidente

Art. 11) Composizione e funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo della consulta e si compone di:
 - Sindaco o Assessore delegato che assume la funzione di Presidente;
 - due Consiglieri Comunali di cui uno di minoranza;
 - un rappresentante per ogni Associazione aderente alla Consulta, come indicato al precedente art.9);
 - un rappresentante della Consulta Giovanile;
 - il delegato di ogni Comitato di Frazione o suo rappresentante.
2. Assemblea dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale, prorogando le sue funzioni fino all'insediamento della Consulta successiva e la sua composizione può variare a seguito dell'aggiornamento annuale dell'Albo Comunale delle Associazioni.
3. A fini operativi l'Assemblea potrà istituire in qualsiasi momento al suo interno gruppi di lavoro che operano su progetti specifici oppure aggregati in linea di massima nei seguenti settori:
 - Culturale, educativo-formativo e di valorizzazione delle risorse storiche, artistiche e delle tradizioni locali
 - Sportivo, ricreativo e del tempo libero
 - Promozione turistica e territoriale
 - Ambientale, paesaggistico e di protezione civile
 - Solidarietà Internazionale, intercultura, diritti umani, promozione della pace

Le risultanze ottenute dai singoli gruppi di lavoro dovranno essere portate a conoscenza, se necessario, dell'Assemblea riunita collegialmente.

4. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, in via ordinaria 2 volte all'anno e, in via straordinaria:
 - su iniziativa del Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
 - su richiesta motivata di un terzo dell'Assemblea

La lettera di convocazione deve indicare il luogo e l'ora della convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno e deve pervenire ai membri della Consulta almeno cinque giorni prima dello svolgimento.

La convocazione può essere inviata attraverso posta elettronica, secondo modalità concordate dall'Assemblea stessa.

5. La seduta è valida quando sono presenti almeno un terzo dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

6. Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante le riunioni dell'assemblea, un dipendente comunale individuato dall'Amministrazione Comunale.

7. I membri della Consulta sono tenuti a garantire la loro presenza alle riunioni per un migliore funzionamento della Consulta stessa.

Le assenze o gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati devono essere comunicati tempestivamente al Presidente.

8. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il Presidente invia un richiamo formale all'associazione e al suo rappresentante responsabile di tali assenze. In caso di mancata risposta o di reiterazione delle assenze, dispone la decadenza del rappresentante e dell'associazione da membri della Consulta, fino alla scadenza del suo mandato.

9. Il Comune individua come spazi dedicati prevalentemente alle attività delle Associazioni della Consulta la sala riunioni della palazzina servizi e il Centro Sociale "Rocco Malacrida".

- Le Associazioni che non hanno sul territorio una sede idonea all'espletamento della propria attività sociale possono richiedere l'utilizzo dei suddetti locali, i quali potranno essere messi a disposizione, in modo continuativo, con cadenza da individuarsi in base alle richieste e alla disponibilità degli spazi stessi.

L'utilizzo di una sede di proprietà comunale viene concesso in cambio di collaborazioni ad iniziative organizzate dal Comune.

- Inoltre tutte le Associazioni possono richiedere per iniziative straordinarie (convegni, conferenze ecc.) per un massimo di due volte all'anno oltre ai sopraelencati locali anche la Sala Consiliare e Villa Maria.

Tali spazi verranno concessi a titolo gratuito.

Art.12) Funzioni del presidente

Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea, promuove e coordina il lavoro e le iniziative della Consulta, da esecuzione alle deliberazioni della Consulta.

Art. 13) Invitati esterni

Su invito del Presidente, alle riunioni della Consulta, possono essere ammessi, senza diritto di voto:

- le associazioni, le organizzazioni ed i gruppi di volontariato non iscritti all'Albo Comunale, nonché soggetti privati con fini di solidarietà sociale o che promuovono attività nei campi di intervento delle associazioni di volontariato presenti nel territorio;
- rappresentanti di enti, associazioni ed organismi pubblici e privati;
- esperti nelle materie trattate.

Art. 14) Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.